

Delibera n° 1690

Estratto del processo verbale della seduta del
30 ottobre 2023

oggetto:

LR 16/2022, ART 18, COMMA 2. ATTO DI INDIRIZZO RECANTE LE INDICAZIONI PER LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI E PER IL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEGLI ATTI AZIENDALI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e ss.mm. e ii.;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, recante *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”* e ss.mm. e ii.;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, recante *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”* e ss. mm. e ii. e, in particolare, l'art. 54, rubricato *“Atto aziendale”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 di data 18 marzo 2017, recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del suddetto DPCM 12 gennaio 2017, i livelli essenziali di assistenza (LEA), articolati in attività, servizi e prestazioni, sono i seguenti:

- prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- assistenza distrettuale;
- assistenza ospedaliera;

Richiamate integralmente le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 929 del 15 maggio 2015 recante *“Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri standard per l'individuazione delle strutture semplici”*;
- n. 1437 del 17 luglio 2015 recante *“LR 17/2014 art. 9. Principi e criteri per l'adozione degli atti aziendali”*;
- n. 1446 del 24 settembre 2021 recante *“LR 22/2019. Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli essenziali del servizio sanitario regionale”*;
- n. 1965 del 23 dicembre 2021 recante *“LR 22/2019. DGR 1446/2021 Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale. Rettifica errori materiali”*;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 189 del 12.02.2021, recante *“LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva”*;
- n. 371 del 12.03.2021, recante *“LR 22/2019, art 50 e art 54. Definizione percorso approvazione atto aziendale e modifica linee annuali per la gestione del SSR anno 2021”*;
- n. 1279 del 20.08.2021, recante *“LR 22/2019, art 54. Proroga del termine per la trasmissione delle proposte di atto aziendale”*;

con le quali il termine originariamente previsto dall'articolo 54, comma 4 della legge regionale 22/2019 per la presentazione da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale delle proposte di atto aziendale è stato prorogato;

Dato atto che:

- l'Azienda Sanitaria universitaria Giuliano isontina (ASUGI) ha provveduto ad adottare il proprio atto aziendale con Decreto del Direttore Generale n. 454 del 19.05.2022;
- l'Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha provveduto ad adottare il proprio atto aziendale con Decreto del Direttore Generale n. 581 del 24/05/2022;
- l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ha provveduto ad adottare il proprio atto aziendale con Decreto del Direttore Generale n. 695 del 09.05.2022, poi integrato con Decreto del Direttore Generale n. 939 del 07.11.2022 e n. 132 del 10.02.2023;

Considerato che l'articolo 54, comma 5 della legge regionale 22/2019 dispone che l'identificazione della complessità delle strutture aziendali, in relazione alle attività da garantire, è stabilita da ciascun direttore generale e che, al riguardo, dalla ricognizione degli atti aziendali di ciascuna Azienda sanitaria regionale, risulta

che, a oggi, sono già previste specifiche articolazioni organizzative aziendali dedicate alla disabilità, nella forma di Strutture operative complesse;

Richiamate le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2023 (LR 22/2019), approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 480, recante "LR 22/2019. linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2023. Approvazione definitiva";

Vista la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*), la cui entrata in vigore il 01.01.2023 ha determinato, a norma dell'articolo 28, l'abrogazione, salvo specifiche ultrattività, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (*Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>*);

Richiamati altresì l'articolo 28, comma 2, e l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 16/2022, recante "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia", i quali prevedono, rispettivamente, che "tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge" e che "al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale 41/1996";

Visto in particolare l'articolo 17 della legge regionale 16/2022 il quale, al primo comma, stabilisce che "La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali";

Richiamati gli articoli 27 e 34 del DPCM 12 gennaio 2017 recanti, rispettivamente, "Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità" e "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità";

Visto l'articolo 18, comma 1 della legge regionale 16/2022, il quale prevede che, presso ciascuna Azienda sanitaria regionale, venga identificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità, facente capo al Direttore dei servizi sociosanitari, con il compito di:

- garantire la piena integrazione in relazione alla ricomposizione delle funzioni cliniche in materia di disabilità, nonché facilitare tutti i processi di transizione relativi al passaggio tra l'infanzia e l'età adulta e tra l'età adulta e quella anziana;
- favorire la definizione di servizi e percorsi dedicati per le cure ambulatoriali e ospedaliere, in particolare per quanto riguarda l'accesso al Pronto soccorso, in conformità a quanto previsto dall' articolo 26 della legge regionale 22/2019;
- assicurare tra le Aziende sanitarie regionali, i Comuni, il Sistema scolastico, quello formativo e quello lavorativo, la necessaria integrazione istituzionale per la realizzazione delle attività di loro competenza in materia di disabilità, ispirata a una logica di scambio e collaborazione;
- implementare forme di collaborazione e di partenariato con gli altri soggetti presenti sul territorio, compresi quelli del privato sociale;
- assicurare alle persone con disabilità, tramite specifici interventi e servizi, la piena integrazione sociosanitaria, ai sensi degli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nonché garantire il presidio dei processi di integrazione istituzionale, gestionale e professionale di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge;

Visto inoltre, l'articolo 18, comma 2 della legge regionale 16/2022, il quale stabilisce che "Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, con specifico atto di indirizzo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa alla

Commissione consiliare competente, fornisce le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali di cui all' articolo 54 della legge regionale 22/2019 , anche in relazione alla definizione dei fabbisogni di personale”;

Visto altresì, l'articolo 19 della legge regionale 16/2022 il quale prevede:

- al comma 1 che “Le Aziende sanitarie regionali, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, strutturano al loro interno i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), quali soggetti parte del sistema sociosanitario per la disabilità. I SIL realizzano gli interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi, di cui all'articolo 17, comma 1, finalizzati all'acquisizione di competenze e al potenziamento delle abilità possedute, nonché promuovono e realizzano, attraverso specifici percorsi di integrazione lavorativa, l'inclusione sociale delle persone con disabilità”;
- al comma 3 che “Le modalità operative relative al passaggio delle competenze interessate dal presente articolo sono regolate dall'articolo 17. Per ciò che attiene la dotazione organica, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 4”;
- al comma 4 che: “Le Aziende sanitarie regionali definiscono le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa, nel rispetto delle indicazioni fornite con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 2”;

Richiamato nuovamente l'articolo 17 della legge regionale 16/2022, il quale attribuisce, a far data dal 01.01.2024, alle Aziende sanitarie regionale anche la titolarità delle competenze relative ai servizi e agli interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, in quanto riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza;

Visti gli articoli 14 bis e 14 ter della legge regionale 41/1996, aventi ad oggetto, rispettivamente, i Servizi di integrazione lavorativa e i percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro;

Richiamate al riguardo le deliberazioni di Giunta regionale n. 441 del 10.03.2006, avente ad oggetto “LR 41/1996 art. 14 bis: individuazione dei servizi di inserimento lavorativo per persone disabili”, che individua i soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), e n. 196 del 10.02.2006 avente ad oggetto l'approvazione del “Progetto obiettivo - Modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo”;

Ritenuto pertanto di procedere alla specificazione delle attività e funzioni atte a garantire l'erogazione dei servizi e degli interventi di tipo residenziale e semiresidenziale a favore delle persone con disabilità e riconducibili ai livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, compresi quelli attinenti a servizi e interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo;

Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione n. 1474 del 22 settembre 2023 le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate nel presente atto, con la quale è stato approvato in via preliminare il documento avente ad oggetto “LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Approvazione preliminare.”, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante, ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia);

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 36/2023, riferito alla riunione n. 12 del 3 ottobre 2023, nonché del parere favorevole espresso dalla Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia con nota prot. 270/2023 di data 11 ottobre 2023;

Preso atto altresì dell'apposita informativa presentata nel corso della seduta del 17 ottobre 2023 alla Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 16/2022;

Ritenuto conseguentemente di approvare, in via definitiva, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato avente ad oggetto *"LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali"*;

Tutto ciò premesso;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. Di approvare, in via definitiva, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato avente ad oggetto *"LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali"*.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE